

(N. 2565)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro degli Affari Esteri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 AGOSTO 1952

Autorizzazione alla spesa di lire 60.000.000 per la partecipazione dell'Italia al fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per l'anno 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — Nei giorni 6 e 7 febbraio dell'anno corrente ha avuto luogo a Parigi la seconda Conferenza dell'assistenza tecnica delle Nazioni Unite che aveva per oggetto il proseguimento del « Programma ampliato di assistenza tecnica per l'anno 1952.

Oltre ai 60 membri delle Nazioni Unite hanno partecipato alla Conferenza altri 21 paesi, tra cui, per la prima volta, la Repubblica Federale tedesca, la Spagna, il Cambodge, il Laos, il Viet-Nam ed il Giappone.

Sono note le finalità del « Programma ampliato » a cui il nostro Paese partecipa già da un anno. Esso mira ad aiutare i paesi economicamente e socialmente arretrati a consolidare la propria economia e la propria struttura sociale con lo sviluppo dell'agricoltura e dell'industria e con l'elevare di conseguenza il tenore di vita delle popolazioni. Nonostante

il forzato impiego di una maggior mole di mezzi finanziari per il riarmo in dipendenza della attuale situazione politica internazionale, l'apporto al fondo comune per l'assistenza tecnica delle Nazioni Unite da parte di molti paesi partecipanti è stato pari, e per taluni maggiore, dello scorso esercizio.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite nell'aprire i lavori della Conferenza ha infatti espresso la convinzione che, a lunga scadenza almeno, la sicurezza politica e la pace del mondo vengano meglio assicurate dallo sviluppo economico e sociale che dalle armi.

Nel quadro del « Programma ampliato » le Nazioni Unite hanno stipulato durante lo scorso anno 252 accordi con 45 paesi, mettendo a disposizione di questi ultimi 741 esperti, per progetti che vanno dall'assistenza tecnica a breve durata in qualche specifico settore alla

assistenza generale dell'intero campo dello sviluppo economico. Di recente le Nazioni Unite si sono orientate anche verso l'assistenza nel settore dell'Amministrazione pubblica, allo scopo di riorganizzare e consolidare la struttura amministrativa dei paesi arretrati, e cioè proprio dello strumento destinato a predisporre ed attuare i progetti di sviluppo economico e sociale. Ne è esempio un progetto di assistenza tecnica alla Bolivia tendente a riorganizzare interamente le Amministrazioni centrali dello Stato. Per assistere i dirigenti boliviani sono stati prescelti dieci « consiglieri ministeriali » di vari paesi, tra cui un italiano per il settore delle assicurazioni sociali.

L'Italia non ha potuto fornire finora che uno scarso numero di tecnici, soprattutto perchè il contributo per l'anno 1951 non è stato ancora versato al fondo comune per l'assistenza tecnica, in dipendenza di un prolungato ritardo nell'approvazione parlamentare del relativo provvedimento di legge.

Si prevede, non appena avremo adempiuto all'impegno, una nostra partecipazione più attiva al programma, specialmente nei progetti di assistenza tecnica alla Libia, dove potrà essere utilizzata la nostra lunga esperienza nei vari settori.

Il fatto di partecipare al « Programma ampliato » non significa soltanto far conoscere ed apprezzare la nostra tecnica all'estero ma anche creare le premesse di un maggiore assorbimento della eccedenza delle nostre forze di lavoro con lo sviluppo economico dei paesi beneficiari.

L'Italia si è impegnata a contribuire al secondo esercizio del « Programma ampliato » con un importo pari a quello del primo esercizio, e cioè con 60.000.000 di lire che, tenuto conto delle aumentate contribuzioni di numerosi altri paesi e dell'accresciuto costo dei servizi, può dirsi rappresentino un apporto anche più modesto di quello del 1951.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 60.000.000 per la partecipazione dell'Italia al fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite, per l'anno 1952.

### Art. 2.

Le modalità per l'erogazione della spesa autorizzata con l'articolo precedente saranno determinate dal Ministro per gli Affari Esteri, d'intesa con quello per il Tesoro.

### Art. 3.

All'onere di 60.000.000 di lire dipendente dall'applicazione della presente legge si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.